



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 14 del 11-04-2019	
OGGETTO:	Scioglimento consensuale della convenzione per il servizio di ricovero cura e custodia di animali abbandonati o randagi presenti sul territorio con A.N.T.A. onlus.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **11:00 e ss.** presso la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica Ordinaria in Seconda convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.

Risultano **PRESENTI** e **ASSENTI**:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	PETRUCCI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2.	D'ANGELI FRANCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	DEL MARRO GABRIELLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	VOLPETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	DI GIAMMARINO DANTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	VALENTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	ANGELINI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	CERVELLI ETTORE	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	D'AMBROSIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
10.	LALLI ABRAMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
11.	TORRONE LUIGI	CONSIGLIERE	ASSENTE

Totale **PRESENTI** n. 9 Totale **ASSENTI** n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il SINDACO **Geom. Stefano PETRUCCI**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Serena De Luca.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

Che nell'anno 2012, previa deliberazione di C.C. n.58 bis del 10.10.2012, il Comune di Accumoli addiveniva alla sottoscrizione della convenzione decennale per il servizio di ricovero cura e custodia di animali abbandonati o randagi presenti nel territorio con la A.N.T.A. onlus, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in Civitanova Marche via Centofiorini n. 8;

che tra gli obblighi dell'associazione v'era quello di alimentare, curare, somministrare medicinali e disinfettanti, detergere e assicurare gli animali ivi ricoverati, nonché di provvedere al mantenimento della struttura di ricovero e organizzare campagne di adozione con contestuale comunicazione al comune delle relative iniziative;

che il Comune di Accumoli corrispondeva ad Anta onlus un rimborso ammontante a € 2,50 al dì per ogni cane oggetto di custodia;

che in data 24 agosto 2016 il territorio accumolese è stato sconvolto da un sisma di elevata magnitudo, che ha danneggiato fortemente abitazioni e sedi aziendali, provocando l'allontanamento della popolazione, in attesa della costruzione di soluzioni abitative emergenziali in grado di offrire riparo ai dimoranti;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016 è stato proclamato lo stato di emergenza, successivamente prorogato e attualmente in essere;

che con Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile disciplinava i *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, cui faceva seguito l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

che con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016 n. 229, venivano disciplinati gli "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

RILEVATO

che a causa del crollo pressoché totale della struttura ospitante la sede comunale l'archivio è andato distrutto e le attività comunali hanno subito una interruzione forzata;

che in pendenza del grave stato emergenziale l'amministrazione ha dovuto fare fronte a problematiche improvvise, inaspettate e difficoltose, che hanno interamente assorbito l'attenzione degli operatori e degli amministratori, i quali hanno continuato a lavorare per la comunità in strutture provvisorie approntate dalla Protezione Civile in loco anche in costanza dello sciame sismico perdurato prepotentemente fino al mese di gennaio 2017 e, seppur affievolito, ancora in atto;

che nel predetto arco temporale, alcune iniziative sono necessariamente passate in secondo piano, essendo stato intento primario dell'Ente, quello di fornire supporto di prossimità alla popolazione provata dallo choc e dalla perdita di ogni bene personale;

che in tale contesto il comune non ha più ricevuto da Anta onlus il calendario dei programmi rivolti ai cittadini per l'adozione dei randagi, per l'incentivo alla sterilizzazione o all'anagrafe canina, al coinvolgimento dei ragazzi delle scuole per la crescita della sensibilizzazione morale sul tema, alla pratica della pet therapy;

che nel corso degli ultimi due anni circa, il numero dei cani di proprietà comunale ospiti della struttura gestita dalla ANTA onlus è rimasto invariato, non essendosi concretizzata alcuna adozione;

che medio tempore il direttivo di sezione Anta onlus di Montegranaro, sede del canile, si dimetteva e allo stesso subentrava il delegato nazionale, sig. Franco Joseph Saladyga il quale, con procura speciale, provvedeva alla gestione de "il Villaggio del Cane" sito in Montegranaro (cfr. allegato n. 1. Copia comunicazione a mezzo pec del presidente Anta onlus del 6 settembre 2017 prot. n. 9672);

che tutte le ricevute inerenti il rimborso del costo del mantenimento degli animali veniva inoltrato al comune di Accumoli con indicazione delle coordinate bancarie da utilizzare al fine del pagamento (cfr. allegato n. 1)

CONSIDERATO

che la legge n. 281 del 1991 prescrive che la proprietà dei cani ex randagi è del comune dove i cani vengono trovati, competendo al medesimo Ente l'obbligo di mantenere e curare gli animali stessi;

che la Legge regionale n. 34 del 1997 stabilisce: *"la Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i comuni, singoli o associati e le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali (...), gli ordini dei veterinari delle varie province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo".*

che ai sensi della su richiamata norma *"i comuni provvedono ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1";*

che le iniziative oggetto di convenzione, volte all'adozione dei randagi rappresentano un elemento di essenziale completamento del servizio, costituendo strumento primario per l'abbassamento del costo dello stesso;

che stante la grave situazione economica nella quale versa a seguito del sisma, è obiettivo del comune diminuire di quanto possibile il costo del rimborso dovuto per la custodia dei cani presso la predetta struttura;

che A.N.T.A. onlus, sentita per le vie brevi, si è dichiarata disponibile a sciogliere consensualmente l'accordo intercorso.

RITENUTO PERTANTO

opportuno procedere allo scioglimento consensuale della convenzione de quo con necessità di demandare ai competenti uffici l'attivazione di ogni procedura per la individuazione di un operatore che presti analoga tipologia di servizi di mantenimento e cura dei cani randagi di proprietà comunale e contestuale servizio di trasporto verso la struttura e adozione ad un prezzo, ove possibile, inferiore e per un periodo almeno pari ad anni 3 di durata.

VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la l. 241/1990;

la OCDPC 388/2016;
legge n. 281 del 1991;
la l. r. Lazio n. 34/1997;
lo statuto comunale;
la deliberazione di C.C. n. 58 bis del 10.10.12

TENUTO CONTO

che sulla presente delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori competenti;

Con la seguente votazione

Presenti: 9
Assenti: 2 (D'Ambrosio, Torrone)

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e vincolante della deliberazione;
- 2) di addivenire allo scioglimento consensuale degli effetti della convenzione stipulata con A.N.T.A. onlus in data 26 ottobre 2012 mediante sottoscrizione di scrittura privata, autorizzando fin da ora il Sindaco p.t. a porre in essere ogni attività a ciò finalizzata e dando atto che gli effetti dello scioglimento avranno luogo a decorrere dal perfezionamento del nuovo affidamento;
- 3) di demandare all'Area I la predisposizione degli atti risolutivi in oggetto;
- 4) di demandare all'Area I la predisposizione delle attività volte a dare seguito all'adempimento degli obblighi di cui alla l. 281/91 e l. r. 34/1997, indicando le opportune indagini di mercato per la individuazione di un operatore che offra il servizio, ove possibile, alle condizioni di cui alla premessa e procedendo ai successivi atti di affidamento;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: **scioglimento consensuale della convenzione per il servizio di ricovero cura e custodia di animali abbandonati o randagi presenti sul territorio con A.N.T.A. onlus**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Accumoli, lì 10-04-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sara Giampietri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Accumoli, lì 10-04-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Economica e Tributi
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Geom. Stefano PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 12-04-2019 al 27-04-2019
N. Reg. 353
Lì, 12-04-2019
II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

E' copia conforme all'originale
Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena De Luca

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 11-04-2019 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000
Lì, 11-04-2019
II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca